



VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK		REGISTRO DELLE IMPRESE	
Data	Martedì, 27 ottobre 2015		
Ordine del giorno	1. Integrazione delle disposizioni contenute nella Guida interattiva nazionale (widget) e aggiornamento del Manuale degli Adempimenti con integrazioni per l'Emilia-Romagna		
Presenti	Camera di commercio	Partecipanti	
	Bologna	Cinzia Romagnoli Piera Prati	
	Ferrara	Catia Menegatti Maria Pia Accoto	
	Forlì-Cesena	Marco Tassinari	
	Modena	Vincenzo Passaro	
	Parma	Andrea Mazza	
	Piacenza	Lorenza Quadrelli	
	Ravenna	Cristina Franchini	
	Reggio Emilia	Laura Taglini	
	Rimini	Davide Parma Antonello Scarpellini	
Andamento dei lavori, posizioni emerse e orientamenti assunti	<p>1. Integrazione delle disposizioni contenute nella Guida interattiva nazionale (widget) e aggiornamento del Manuale degli Adempimenti con integrazioni per l'Emilia-Romagna</p> <p>In relazione alla definizione dei tempi per l'allineamento delle procedure alle disposizioni contenute nel widget, i partecipanti convengono di modificare ed approvare per la pubblicazione entro il 15 novembre p.v. le schede del</p>		

manuale degli adempimenti regionale che contrastano col widget, con particolare riferimento agli importi dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo, per far sì che nel periodo transitorio (confermato con scadenza al 31 gennaio 2016), durante il quale sui siti internet camerali sarà ancora consultabile anche il manuale regionale, le due guide riportino le stesse informazioni. In questo modo, subito dopo la metà di novembre, potrà essere data comunicazione all'utenza delle novità introdotte e dei tempi di adeguamento alle disposizioni contenute nella guida interattiva nazionale.

In particolare, sulla base del documento predisposto da Catia Menegatti e Maria Pia Accoto, si decide che per non rischiare di creare disparità di trattamento economico nella predisposizione delle pratiche da parte degli utenti, devono essere modificate le seguenti schede del manuale regionale:

- 2.1.1 e 3.1.1 **Costituzione di S.p.a. e S.r.l. unipersonali**, aggiungendo 90 € di diritti di segreteria per la comunicazione del socio unico;
- 4.2.3 **Comunicazione per l'Albo Cooperative per la perdita della mutualità prevalente**, aggiungendo 40 € di diritti per la comunicazione all'Albo;
- 4.2.2 **Modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto con variazione dei dati per l'Albo cooperative**, aggiungendo anche in questo caso 40 € di diritti ed inoltre 16 € di imposta di bollo;
- Nonostante non comporti modifiche nel manuale degli adempimenti regionale, per lo stesso principio accolto per i due punti precedenti, occorre valutare e fare presente in sede di redazione del "**manuale bilanci**" l'esistenza di analoga problematica in sede di deposito del bilancio delle società cooperative;
- 6.1.10 e 6.1.12 **Revoca della liquidazione con effetto differito** (due fasi). La seconda fase sconta 90 € di diritti di segreteria e 65 € di imposta di bollo;

Riguardo alla scheda 7.4.1 sullo **scioglimento e cancellazione di S.n.c. e S.a.s.** viene analizzato il contenuto della previsione di cui alla "nota 2", che riporta il principio di cui alla prima nota della tabella dei diritti di segreteria approvata con decreto ministeriale secondo il

quale “nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato”. Sorge il dubbio sul significato che gli estensori della guida abbiano voluto attribuire a questo richiamo, se cioè abbiano voluto intendere che sia dovuto il pagamento di 2 diritti (ma in altre schede, come quelle sopra richiamate, per casi analoghi è stato espressamente riportato il doppio importo dovuto), o se abbiano voluto sottolineare che, essendo di regola la richiesta di cancellazione riportata nello stesso atto notarile di scioglimento senza apertura della fase di liquidazione, il diritto dovuto è uno solo. Si decide, pertanto, di non modificare la scheda del manuale regionale.

In materia di imposta di bollo, Piera Prati sottopone al network un dubbio circa l'**atto notarile redatto per la costituzione del contratto di rete**. In particolare chiede se sia corretto accettare il versamento tramite m.u.i. effettuato dal notaio. I partecipanti non sono d'accordo e ritengono dovuto il versamento dell'imposta di bollo per gli importi stabiliti per il registro imprese (65/59/17,50) in quanto l'atto costitutivo in oggetto non è un atto societario.

Vengono, quindi, analizzati i casi (riportati nel documento intitolato “Argomenti manuale E/R network 15/10/2015) prospettati da Catia Melegatti e Maria Pia Accoto riferibili alle schede sulle varie tipologie di **trasformazione quando siano coinvolte start up o pmi**, al fine di valutare l'esenzione o meno da diritti di segreteria e imposta di bollo. Il network accoglie tutte le interpretazioni adottate, con l'eccezione di quella di cui al punto 10.2.5 del manuale regionale (trasformazione eterogenea da società di capitali con effetto decorsi 60 giorni – soggetto risultante iscrivibile al rea), per la quale si propone l'esenzione sia per la prima che per la seconda fase.

Su proposta di Cinzia Romagnoli si conviene di non modificare le schede nonostante le incongruenze con la guida interattiva nazionale, ma di riportare agli estensori di quest'ultima le argomentazioni e le decisioni che si vorrebbero adottare.

Esaurita la prima parte della riunione dedicata agli aspetti relativi a diritti e bolli, Cinzia Romagnoli introduce l'argomento del **deposito dei libri sociali**. Nelle schede del widget relative alla cancellazione è indicata la possibilità di dichiarare l'intenzione di procedere al

deposito dei libri in Camera di Commercio con un adempimento separato, in alternativa al deposito contestuale alla istanza di cancellazione.

L'adeguamento a quanto previsto nel widget comporterebbe notevoli problemi, sia in merito alla reperibilità di spazi disponibili sia agli eventuali costi di conservazione, per quelle Camere della regione (con l'eccezione di Piacenza, Parma e Reggio Emilia), che fino ad ora hanno accettato l'indicazione sulla modulistica del luogo nel quale i libri vengano conservati.

Per cercare di limitare i problemi Cinzia Romagnoli, in accordo con Giuseppe Mazzarino, propone di inserire nel manuale regionale una nuova scheda denominata "Approfondimenti sul deposito dei libri sociali", da mantenere pubblicata sui siti delle singole Camere, ed eventualmente da pubblicizzare con newsletter o altri mezzi informativi, che l'utenza delle Camere della regione (con l'eccezione di quelle sopra indicate) dovrà necessariamente seguire in sostituzione delle indicazioni riportate sul widget. In base a tale nuova scheda, in coerenza con quanto avvenuto fino ad ora, sarà richiesta ai liquidatori delle società delle quali viene chiesta la cancellazione, l'indicazione del luogo di deposito dei libri sociali, senza che gli stessi debbano essere depositati in Camera di Commercio.

I partecipanti approvano la soluzione indicata e Cinzia Romagnoli si impegna ad inviare una mail a tutti i Conservatori per richiedere il consenso.

Si prosegue, quindi, con l'esame dei punti critici del manuale individuati dalle colleghe di Ferrara e riportati nel citato documento "Argomenti manuale per network 15/10/2015".

Per quanto riguarda i **contratti di rete** si conferma la necessità della marcatura temporale.

Riguardo alle **cessioni di quote di s.r.l.** si approva, in coerenza con il parere dell'Agenzia delle Entrate PU del 17/11/2014 n. 20141119, l'aggiunta di una nota alla relativa scheda che indichi la non esenzione da diritti per le start up e, per i primi cinque anni, per gli incubatori certificati, così come la non esenzione dall'imposta di bollo per le start up e, per i primi cinque anni, per gli incubatori certificati e le pmi innovative.

Sulla **cessazione del revisore legale dei conti** si

conviene di suggerire ai redattori della guida interattiva nazionale la correzione della scheda ove è previsto che anche per la questa ipotesi sia necessario un atto, che i partecipanti al network ritengono, invece, non dovuto.

Nel **trasferimento di partecipazioni** si è d'accordo di non specificare i casi nei quali la dichiarazione di successione non sia dovuta e di aggiungere, sia per il trasferimento **pro diviso** sia per quello **pro indiviso**, la seguente nota (ridotta rispetto a quella proposta dalle colleghe di Ferrara): "Alcuni statuti presentano clausole che escludono la trasmissibilità delle partecipazioni per causa di morte".

Sempre riguardo al trasferimento di partecipazioni, il dubbio se integrare il titolo della scheda relativa al **trasferimento a seguito di fusione e scissione** con l'ipotesi della trasformazione viene risolto in senso negativo, mentre quello relativo all'aggiunta della ipotesi della cessione d'azienda verrà discusso in uno dei prossimi network dei Conservatori.

Si passa, quindi, ad esaminare la problematica già accennata nel precedente network relativa al **mantenimento dei requisiti delle start up**, ed in particolare l'aspetto del previo deposito del bilancio dell'ultimo esercizio rispetto alla dichiarazione del mantenimento dei requisiti.

Cinzia Romagnoli comunica di avere riflettuto ulteriormente sul punto e di essere giunta alla conclusione che l'ufficio registro imprese di Bologna pretenderà il previo deposito del bilancio approvato dell'ultimo esercizio (non, quindi, dell'ultimo bilancio approvato e depositato indipendentemente dall'esercizio di competenza) e, in mancanza, rifiuterà la pratica contenente la dichiarazione del mantenimento dei requisiti. L'assunzione dell'orientamento restrittivo è principalmente dovuta alla circostanza che essendo collegate alla dichiarazione una serie di agevolazioni, le Camere devono valutare in modo rigoroso la sussistenza di tutte le condizioni.

L'approfondimento e la decisione viene rimandata ad uno dei prossimi network dei Conservatori.

Sempre in materia di **start up** si decide di creare una nuova scheda del manuale regionale per la **cancellazione "volontaria"** dalla sezione speciale da parte degli organi della start up stessa.

Riguardo alle schede sulla **cessazione degli amministratori** in caso di passaggio alla fase dello scioglimento con nomina dei liquidatori delle società di capitali, si fa notare che sul widget, diversamente dal comportamento adottato finora dalle Camere della regione, è richiesta anche la firma del sindaco. Il network prende atto.

Un'altra differenza viene evidenziata con riferimento allo **scioglimento con dichiarazione degli amministratori**. Mentre per le Camere della regione è possibile il deposito di un verbale del cda in alternativa alla dichiarazione degli amministratori, nel widget, è indicata esclusivamente l'allegazione della dichiarazione degli amministratori, senza che sia indicata la possibilità di allegazione del verbale.

Il network prende, altresì, atto del fatto che nella scheda del widget sulla **variazione dell'indirizzo pec** è previsto il termine di 30 giorni per la comunicazione al registro imprese.

Sulla **soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento**, infine, il network decide di adeguarsi a quanto stabilito nel widget in merito ai diritti, ed anche per le associazioni e fondazioni si conviene che debbano devono versare 30 € per l'iscrizione nella sezione speciale.